

La riforma dello sport e società sportive

Avv. Barbara Agostinis

Avv. Esperto di diritto dello sport

Docente di diritto dello sport

Università di Urbino

Componente del Collegio di Garanzia dello sport

b.agostinis@libero.it

La riforma dello sport «parte» da lontano:

Legge del 08/08/2019 n. 86 - Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. (G.U. n. 191 del 16/8/2019)

Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore,

secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;
- coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e **ad adeguare, aggiornare** e semplificare il linguaggio normativo, anche con la possibilità di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport;

- definire gli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con [.....] il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica;
- confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale;
- prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle FSN; DSA; EPS; ass. benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI e deliberi il commissariamento di FSN e DSA qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi, ferme restando l'autonomia delle FSN e DSA e la loro capacità di determinare la propria politica generale;

- sostenere azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in conformità ai principi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d. lgs. 11/4/2006, n. 198), garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli;
- sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle FSN; DSA; EPS; ass. benemerite rispetto al CONI, fermo restando il potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici (c.4-quater art. 8 del d. l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 2002, n. 178);
- prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale;

- provvedere al riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI, garantendo l'omogeneità della disciplina in relazione al computo degli stessi e prevedendo limiti allo svolgimento di più mandati consecutivi da parte del medesimo soggetto, stabilendo altresì un sistema di incompatibilità tra gli organi al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi;



decreto legislativo 36/2021 (Attuazione dell'art. 5 l. 86/2019, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo);

decreto legislativo 37/2021 (Attuazione dell'art. 6 l. 86/2019, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo);

decreto legislativo 38/2021 (Attuazione dell'art. 7 l. 86/2019, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi);

decreto legislativo 39/2021 (Attuazione dell'art. 8 della l. 86/2019, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi);

decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'art. 9 della l. 86/2019, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)
attuazione degli artt. 5-9 l. 86/19

Focus su d. lgs. 36/2021 e 39/2021

Entrata in vigore (**ad oggi**) differenziata e frazionata

- **D.Lgs.36/21**
- lavoro sportivo **1/1/2023**
- Enti sportivi (introduzione dell'obbligo attività principale e limite alle attività secondarie)
1/1/2023
- Nuovo Registro **1/1/2022**
- **37** **1/1/2023**
- **38** **1/1/2023**
- **39** **31/8/2022**
- **40** **1/1/2022**

entrata in vigore uniforme

Costituzione dei sodalizi sportivi attualmente:

Modalità (art. 90, c. 17, l. 289/02)

Seguenti forme:

- a) associazione sportiva senza personalità giuridica (*ex artt. 36 ss. c.c.*)
- b) associazione sportiva con personalità giuridica (D. P. R. 361/2000);
- c) società sportiva di capitali (spa o srl) e cooperativa senza fine di lucro; [società lucrativa (legge di bilancio 2018)]

Asd senza personalità giuridica
e con personalità giuridica

Diversa modalità costitutiva (diversi controlli; diverse formalità)

Diversa responsabilità per debiti del sodalizio



Autonomia patrimoniale perfetta

Autonomia patrimoniale imperfetta (art. 38 c.c.)

Quale è la differenza?

Asd senza personalità giuridica

- iter di costituzione semplice;
- non è richiesto l'atto notarile ma un semplice accordo scritto tra gli associati (da registrare all'Agenzia Entrate per benefici fiscali);
- devono rispettare requisiti ex art. 18 L. 289/2002;
- Manca controllo sul patrimonio iniziale



- Minori garanzie per i terzi
- Autonomia patrimoniale imperfetta ex art. 38 c.c.

Asd con personalità giuridica

Iter costitutivo:

Atto pubblico per la costituzione (atto notarile);

Rispetto requisiti *ex art. 16 c.c.*;

Meritevolezza dello scopo;

Congruità del patrimonio al raggiungimento dello scopo = tutela per i terzi;

Richiesta da effettuare alle prefetture o alle Regioni
iscrizione nel Registro delle persone giuridiche



NB: Con la riforma cambia!

Riforma dello sport (Art 6 d lgs 36/2021)

Art. 6. Forma giuridica

1. Gli enti sportivi dilettantistici ... possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato (TS capitale minimo);
- c) società di cui al libro V, Titolo V, del codice civile.

• Assenti le società cooperative (che fine fanno?); introdotte le società di persone



Cosa deve contenere lo statuto delle asd e ssd?

Situazione attuale Art. 90, c. 18, l. 289/2002 (e delibere CONI)

- 1) assenza di fini di lucro;
- 2) rispetto del principio di democrazia interna;
- 3) organizzazione di **attività sportive dilettantistiche**, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- 4) divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;
- 5) gratuità degli incarichi degli amministratori;

- 6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
- 7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle F.S.N. o dell'E.P.S. cui la società o l'associazione intende affiliarsi;
- 8) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;
- 9) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo

E a seguito della riforma? Adeguamento statutario!

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via **stabile e principale** dell'organizzazione e gestione **di attività sportive dilettantistiche**, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) **l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;**
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile.

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni

Novità!!!

Art. 9. Attività secondarie e strumentali

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Per il terzo settore **decreto interministeriale attuativo dell'art. 6 del Codice del terzo settore (26 luglio 2021)**

Più precisamente, le attività diverse si considerano secondarie soltanto se

a) i ricavi da esse provenienti non superino il 30% delle entrate complessive dell'ente del terzo settore;

oppure

b) i ricavi da esse provenienti non superino il 66% dei costi complessivi dell'ente del terzo settore.

Le due condizioni sono tra loro alternative, sicché è sufficiente ai fini dell'ammissibilità delle attività “diverse” la sussistenza ed adeguata documentazione (ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice) dell'una o dell'altra.

Natura di ente sportivo dilettantistico (tre fasi) necessaria per le agevolazioni fiscali

- 1) Costituzione;
- 2) Affiliazione; Riconoscimento provvisorio (delibera del C. N. CONI 11/11/2004 n. 1288)
- 3) Iscrizione al Registro CONI; **ora**
 - il Coni è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche;
 - **(Art. 7 d.l. 28/5/2004 n. 136 convertito nella l. 27/7/2004 n. 186)**

A breve Iscrizione al registro tenuto dal dipartimento dello sport

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche dal 1/1/2022

gg) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;

Art. 5 del d lgs 39 «L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica».

Art 6 d. lgs 39 novità (non solo il diverso ente)

Alla domanda è allegata la documentazione attestante:

- a) i dati anagrafici dell'Asd o ssd;
- b) i dati anagrafici del legale rappresentante; dei membri del consiglio direttivo; dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);
- e) i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;
- f) le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Società e Associazioni sportive affiliate;
- g) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);

h) **i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali**, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte;

Ogni Asd e ssd, attraverso il proprio organismo affiliante, **deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica**:

- a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;
- b) i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;
- c) i verbali che modificano gli organi statutari;
- d) i verbali che modificano la sede legale.

Art. 10. Riconoscimento ai fini sportivi

Le asd e ssd sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle FSN; dalle DSA; EPS.

La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante **l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte

3. Il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Capo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l’unicità, la completezza, la periodicità e l’efficacia dell’attività ispettiva.

4. **In caso di violazione** delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport **diffida** gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici **a regolarizzare** i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.

Art. 12. Trasmigrazione 1. Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, **continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione** e sono automaticamente trasferite **nel Registro.**

Art. 13. Gestione del Registro 1. Per la gestione del Registro, il Dipartimento per lo sport si avvale della società Sport e Salute S.p.a., che vi fa fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Riconoscimento della personalità giuridica

Attualmente riconoscimento sportivo e della personalità giuridica nettamente distinto (iter e effetti)

Con la riforma (Art. 7 Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14).

Art. 14. Acquisto della personalità giuridica 1. **Le associazioni dilettantistiche possono**, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, **acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro** di cui all'articolo 4.

2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo
6. 3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro.

Presupposto: Svolgimento di attività sportiva dilettantistica

Cosa è sport?

Oggi = delibere n. 1566 del 20 dicembre 2016; n. 1568 del 14 febbraio 2017; n. 1569 del 10 maggio 2017 (non definizione di sport – v. OMS-, ma elenco)

Discipline sportive riconosciute dal CIO;

Discipline sportive riconosciute da SportAccord;

Discipline sportive presenti negli statuti delle FSN e DSA approvati dalla Giunta nazionale CONI

E domani cosa sarà sport?

- nn) **sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole** che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;
- oo) **sport di alto livello: l'attività sportiva svolta dagli atleti e dalle atlete riconosciuti di alto livello dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dalla Lega di riferimento;**

Incompatibilità

Come è ora (art. 90 c. 18-bis) È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di **ricoprire la medesima carica** in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero **nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva** (medesima carica, medesima disciplina)

Come sarà (art. 11 d. lgs 36). È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di **ricoprire qualsiasi carica in altre società** o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata **o ente di promozione sportiva** riconosciuti dal CONI.

vincolo

- 1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2022. Le Federazioni Sportive Nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso.
 - Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.
- 
- Difficoltà di programmazione pluriennale

Premio di formazione tecnica

- Le FSN prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo: a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto
- La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo

Collaborazioni sportive e rapporto di lavoro

Dalla chiarezza: sistema consolidato per cui distinzione fra professionisti ex l. 91/81

E dilettanti in via residuale (professionismo di fatto)

} chi sono?



Due tipologie di rapporti

Professionalismo (tutele previdenziali e lavorative)

Art 67 TUIR collaborazioni sportive dilettantistiche

Art 67 TUIR

«Sono redditi diversi se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Tale disposizione si applica anche
ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
di carattere amministrativo-gestionale
di natura non professionale resi in favore di società e
associazioni sportive dilettantistiche

Ex art. 67 **l'erogazione delle somme è legittima in presenza dei requisiti:**

Soggettivi: CONI, FSN, DSA, EPS e qualunque organismo da essi riconosciuto purchè persegua finalità sportive dilettantistiche.

 riconoscimento dal CONI, che è l'Unico ente certificatore
ex art. 7 della l. 186/2004
(asd e ssd **solo se** Iscritte al Registro CONI)

Oggettivi: nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica

O in collaborazioni coordinate e continuative amministrativo - gestionali

In assenza dei seguenti requisiti

Purchè non ricorrano rapporti di lavoro:

- subordinato;
- autonomo professionale

Dalla certezza all'incertezza

Art. 5 l. 86/2019 delega il Governo ad emanare decreti legislativi in materia di lavoro entro 12 mesi e secondo i principi indicati

«allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema»



Sulla base di questo ...

Art. 25 d. lgs 36/2021

È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'art. 29.

2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali

Art. 29. Prestazioni sportive amatoriali

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le FSN, le DSA e gli EPS riconosciuti dal CONI, possono **avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport**, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma **esclusivamente con finalità amatoriali**. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.



Volontario

2. Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari (v. ETS), a cui si applica l'articolo 36, comma 7.

Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo.

chinesiologo

Art. 5 l. 86/2019 riconoscere la figura del laureato in s motorie

(art 41) sono istituite le figure professionali del chinesiology di base, del chinesiology delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiology sportivo e del manager dello sport.... al fine del corretto svolgimento delle attività fisico motorie, anche di livello agonistico, e della tutela del benessere nonché della promozione di stili di vita corretti

chinesiologo



- Riconoscimento di 3 figure di chinesiologo (e manager dello sport)
.... 4 corsi di laurea «Scienze Motorie»
- SCIENZE MOTORIE, SPORTIVE E DELLA SALUTE L-22
- Laurea (triennale) chinesiologo di base
- SCIENZE MOTORIE PER LA PREVENZIONE E LA SALUTE LM-67
- Laurea Magistrale (biennale) chinesiologo delle attività preventive e adattate
- SCIENZE DELLO SPORT LM-68
- Laurea Magistrale (biennale) chinesiologo sportivo
- MANAGEMENT DELLO SPORT LM-47
- Laurea magistrale (biennale) manager dello sport

Competenze specifiche per ciascuno:

rapporto con preparatore atletico, tecnico federale, fisioterapista

non competenze esclusive

Art 42 d. lgs 36/2021

I corsi e le attività motorie e sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità.

Simile a molte leggi regionali in materia di fitness (Marche; Lombardia.....)

Direttore tecnico o laureato in s motorie o tecnico federale

4. **Sono esentati** dall'obbligo di cui al comma 1:

- a) **le attività sportive agonistiche** disciplinate dalle FSN; DSA; EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP;
- b) **le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI** e dal CIP, tra cui il ballo e la danza, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro.

REGOLAMENTO REGIONALE 07 agosto 2013, n. 4 Disposizioni di attuazione della Legge Regionale 2 Aprile 2012, n. 5 (disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)

Art. 11 (Istruttore, direttore tecnico e responsabile sanitario) 1. Per l'esercizio delle attività motorio-ricreative e di qualunque forma di attività fisica e motoria, **il titolare dell'impianto deve utilizzare istruttori provvisti di diploma di laurea in scienze motorie o del diploma conseguito presso l'ISEF o di titolo equivalente** ai sensi della normativa europea **ovvero, limitatamente alla pratica delle singole discipline, tecnici abilitati dalle Federazioni sportive nazionali**, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva che abbiano frequentato corsi integrativi, con superamento di prova finale di qualificazione, promossi dal CONI, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva o dall'ente al quale sono tesserati.

2. Fra il personale di cui al comma 1 il titolare dell'impianto individua un direttore tecnico, che svolge le seguenti funzioni:

a) organizza le attività motorie programmate dal titolare; b) supervisiona lo svolgimento delle attività motorie, assicurando che gli operatori raggiungano, in modo omogeneo, lo standard di servizio prefissato dal titolare; c) promuove l'aggiornamento e la crescita professionale degli operatori; d) cura l'efficienza delle attrezzature e segnala al titolare eventuali carenze dell'impianto; e) assicura il corretto flusso di informazioni tra il responsabile sanitario di cui al comma 4 e gli operatori; f) imposta l'attività motoria personalizzata per ciascun utente secondo le indicazioni del responsabile sanitario di cui al comma 4 e risponde della corretta esecuzione da parte degli operatori.

Quale tutela sanitaria in epoca COVID? E .. In caso di contagio?

- Tutela sanitaria:
 1. Attività agonistica = DM 1982 (criterio anagrafico)
 2. Attività non agonistica = Decreto Balduzzi



Attività agonistica (aspetto competitivo non sufficiente)

Visita di idoneità **specifica allo sport che atleti intendono svolgere o svolgono** secondo indicazioni ministeriali **DM 18/02/1982**

(visite specifiche secondo la periodicità indicata, medico dello sport, centro accreditato, ecc...)

Attività non agonisticain via residuale

Decreto Balduzzi: quali esami? Quali medici? Quale durata del certificato?



Certificato secondo schema predisposto ex lege

NB: No certificato fino 6 anni, salvo diverso parere del pediatra.....

In epoca COVID per attività agonistica necessaria integrazione

Circ. Min. Salute 18 gennaio 2022

Necessario distinguere fra:

in base alla

dichiarazione resa dall'interessato

(o dai genitori)

- 1) Atleti COVID + (guariti) e sintomatici;
- 2) Atleti negativi e asintomatici (non testati)...

Gruppo 1) devono ripetere la visita (anche se certificazione non ancora scaduta)....**return to play (FMSI)**

NB: Conservazione documenti relativi alla certificazione

(dall'autodichiarazione ad eventuali altri referti) nel rispetto delle norme sulla privacy



RESPONSABILITA' PENALE e Covid-19

Responsabilità penale in caso di contagio (art. 40 c.p.)

lesioni personali colpose art.590 c.p.

- *semplice (malattia non superiore a 20 giorni)*
querela di parte
- *grave, gravissima*
- *aggravata dalla violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*

omicidio colposo art. 589 c.p.

epidemia colposa art.452 c.p.

Se ambito sportivo è luogo di lavoro (non solo collaboratori sportivi)...

infezione Covid – 19 come infortunio sul lavoro

(art.42 D.L. 17 marzo 2020 n.17)

Quali conseguenze?

Circolare Inail 3 aprile 2020 n.13; Circolare Inail 20 maggio 2020 n.22

(infortunio sul lavoro; presunzione di contagio da indizi gravi precisi concordanti)

«Il riconoscimento dell'origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio».

Non possono, perciò, confondersi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo Inail

(basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore)

con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati

con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative.

Dirigente (Presidente dell'asd) ha l'obbligo di tutelare la salute degli atleti e dei collaboratori

Evitare il contagio

responsabilità civile e/o penale (art. 40 c.p.)

Rispetto delle norme statali; regionali;
sportive

- In caso di contagio = responsabilità sussiste se si dimostra il rapporto di causalità

Grazie per l'attenzione!

b.agostinis@libero.it